SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 4050

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

Disposizioni urgenti contro il cosiddetto «incendio grigio»

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Ogni anno, alla fine della stagione estiva, grande è l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Amministrazioni competenti per il devastante fenomeno criminale degli incendi boschivi.

Nei mesi successivi, dopo aver stimato i danni in termini ambientali ed economici, l'attenzione si spegne.

Tuttavia, proprio in questi periodi gli effetti del fuoco si manifestano in tutta la loro virulenza sull'ambiente e sul territorio come «incendio grigio»; al posto dei boschi incendiati in alcuni casi compaiono costruzioni o viene modificata la destinazione delle aree percorse dal fuoco.

Com'è noto, gli incendi boschivi sono prevalentemente dolosi e frutto di un disegno criminoso di più ampio respiro rispetto all'incendio stesso. Storicamente la miccia del piromane è stata quasi sempre accesa dalla speculazione edilizia e dallo sfruttamento del territorio. Per questo motivo il legislatore fin dal 1975, con il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47, ha vietato espressamente di costruire sui territori percorsi dalle fiamme ed ha vietato qualsiasi destinazione d'uso diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Il legislatore per garantire il rispetto di questi vincoli ha previsto, con il sesto comma dell'articolo 9 della citata legge n. 47 del 1975, aggiunto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428, che il sindaco, entro il mese di ottobre di ogni anno, compili e trasmetta alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria in adeguata scala del territorio comunale percorso dal fuoco. La

stessa norma ribadisce il vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso dei territori interessati dagli incendi precisando che esso dura dieci anni e deve essere richiamato, pena nullità, in tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori incendiati.

Il rispetto di queste norme è un forte scudo protettivo dei boschi contro i piromani che appiccano il fuoco con l'intenzione di sfruttare a fini speculativi il danno causato all'ambiente, magari costruendo immobili dopo qualche anno.

Da una specifica indagine condotta dal Fondo mondiale per la natura (WWF), mediante accesso alla documentazione amministrativa presso gli uffici dell'Assessorato regionale alle foreste, è emerso che nella regione Campania dal 1994 al 1997 nessun comune ha compilato e trasmesso l'elenco e la cartografia dei territori percorsi dal fuoco; nell'anno 1997, invece, hanno provveduto solamente sei comuni in tutta la regione. Non avendo compilato l'elenco e le cartografie delle aree incendiate, i comuni non possono garantire il rispetto dei vincoli decennali di immodificabilità ed indurre i privati a rispettarli.

Il presente disegno di legge intende porre fine a tale situazione che manifesta palesemente l'omissione del rispetto formale della normativa in materia di tutela dei boschi e dimostra disinteresse politico a inibire le costruzioni sulle aree percorse dal fuoco. Le norme di cui si propone l'approvazione prevedono di nominare commissari straordinari per garantire il rispetto dei vincoli nelle aree percorse dal fuoco. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina, per i comuni che non hanno trasmesso l'elenco e le planimetrie di cui al sesto comma dell'articolo 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428, commissari straordinari regionali con i seguenti compiti:
- a) compilazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, e trasmissione al Ministero dell'ambiente ed alla regione competente degli elenchi e delle planimetrie dei territori percorsi dal fuoco;
- b) verifica sostanziale del rispetto dei vincoli di immodificabilità decennale dei territori percorsi dal fuoco;
- c) adozione dei provvedimenti di demolizione e ripristino paesaggistico-ambientale delle costruzioni o delle modificazioni dell'uso delle aree percorse dal fuoco.
- 2. I commissari straordinari sono scelti tra professionisti esperti in materia giuridico-ambientale e sono nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. Le spese sostenute dal Ministero dell'ambiente per la nomina ed il funzionamento dei commissari straordinari sono poste a carico dei comuni inadempienti.
- 3. I commissari straordinari possono avvalersi del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato e di professionisti esperti nella redazione di cartografia.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I commissari straordinari possono accedere alla documentazione relativa agli incendi boschivi e alla documentazione amministrativa di autorizzazione di opere e modificazione della destinazione d'uso dei territori percorsi dal fuoco.